



Gatti Pavesi Bianchi

COVID-19 Update
FINANCING

10 Aprile 2020

FINANCING

Le ripercussioni che l'attuale emergenza epidemiologica "COVID-19" e le misure adottate per contrastarla hanno causato e continueranno a causare sull'attività e sulla situazione finanziaria delle imprese hanno suggerito l'adozione di misure di supporto a tali soggetti.

Di seguito si riporta una breve sintesi delle misure di maggior rilievo adottate per sostenere la capacità delle imprese di far fronte ai propri impegni finanziari.

SEZIONE I

ABI - ADDENDUM ALL'ACCORDO PER IL CREDITO 2019

In data 6 marzo 2020, con la sottoscrizione di un *addendum* all'Accordo per il Credito 2019 (l'**Accordo**), l'Associazione Bancaria Italiana (**ABI**) e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno esteso la misura c.d. "Imprese in Ripresa 2.0" ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 al fine di implementare misure di sostegno per le imprese danneggiate dalla temporanea interruzione e/o riduzione dell'attività conseguente all'epidemia del c.d. "COVID-19".

1. SOSPENSIONE E ALLUNGAMENTO

La misura "Imprese in Ripresa 2.0", così come delineata ai sensi dell'Accordo e del relativo *addendum*, prevede la possibilità per le micro, piccole e medie imprese che operano in Italia, in qualsiasi settore, di richiedere agli istituti bancari aderenti di:

- (i) **sospendere** fino a un anno il pagamento della quota capitale delle rate dovute in relazione ai finanziamenti a medio - lungo termine (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e alle operazioni di *leasing* (immobiliare o mobiliare). Tale possibilità è estesa anche a mutui e operazioni di *leasing* assistiti da contributo pubblico.

Nel corso del periodo di sospensione, le imprese pagheranno rate di soli interessi (o canoni di *leasing* comprendenti solamente la quota interessi) al tasso originariamente pattuito ovvero maggiorato nei limiti previsti dall'Accordo;

- (ii) **allungare** la scadenza dei finanziamenti in essere fino ad un periodo massimo pari al 100% della durata residua dell'ammortamento. Per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione, le scadenze possono essere prorogate sino ad un massimo, rispettivamente, 270 giorni e 120 giorni.

Le operazioni di allungamento delle scadenze degli affidamenti a breve termine possono anche riguardare insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.

2. COME RICHIEDERE LE MISURE

Al fine di accedere alle misure di cui sopra, le imprese dovranno compilare una domanda sulla base del *format* predisposto dall'ABI (consultabile sul sito internet dell'Associazione) e presentarlo al relativo istituto di credito entro il 31 dicembre 2020, che risponderà al più presto (con un impegno a farlo entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda) al termine del proprio processo istruttorio durante il quale l'impresa richiedente potrà fornire eventuali ulteriori informazioni richieste.

È bene precisare che gli istituti di credito, anche se aderenti all'Accordo, mantengono la più ampia autonomia valutativa in merito alla concessione (o meno) delle moratorie e/o degli allungamenti (*i.e.* proroghe) da ciascun cliente. L'Accordo fa in ogni caso salva la possibilità per le banche di applicare misure di maggiore favore rispetto a quelle previste nell'Accordo medesimo.

3. REQUISITI PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE RICHIESTE

Da un punto di vista dei requisiti soggettivi, l'Accordo specifica che tali misure possono essere richieste da micro, piccole e medie imprese (come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 e del Decreto Ministeriale emanato dal Ministero Attività Produttive in data 18 aprile 2005) che operano in Italia, in qualsiasi settore.

Quanto ai requisiti oggettivi, l'Accordo richiede che i finanziamenti oggetto della richiesta di rimodulazione: (i) siano in essere alla data del 31 gennaio 2020; (ii) non siano già stati oggetto di moratoria (né in forma di sospensione delle rate, né in forma di allungamento) nei 24 mesi precedenti alla richiesta; e (iii) non siano classificati come posizioni non *performing*, benché le rate possano essere già scadute (integralmente o solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.

Nel caso in cui un'impresa appartenga ad un gruppo di imprese, il calcolo dei requisiti soggettivi di cui sopra deve tenere conto di eventuali imprese "associate" e/o "collegate", così come definite dalla normativa applicabile.

4. SEGNALAZIONE IN CENTRALE RISCHI INTERBANCARIA

Appare infine importante segnalare che l'adesione a una delle iniziative della misura "Imprese in Ripresa 2.0" è riportata nella Centrale Rischi Interbancaria come misura volta a sostenere un'impresa che presenta una temporanea difficoltà finanziaria.

Pertanto, prima di aderire a tali misure dovranno essere valutate con attenzione le conseguenze di tale segnalazione sull'attività dell'impresa richiedente.

SEZIONE II

DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18 (“MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19”)

Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (il **Decreto**), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta in data 17 marzo 2020, introduce, *inter alia*, misure di sostegno finanziario alle imprese tramite la previsione di limiti alla revoca degli affidamenti bancari e della sospensione dei pagamenti relativi a mutui e a contratti di *leasing*, nonché mediante l'introduzione di strumenti di supporto alla liquidità e il potenziamento del fondo di garanzia per le PMI.

Si illustrano, di seguito, le principali caratteristiche di tali misure.

a. Le misure di sostegno finanziario di cui all'art. 56 del Decreto

A vantaggio delle imprese in possesso dei requisiti descritti nel paragrafo 2.2 che segue, l'art. 56 (*Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19*) del Decreto, prevede l'applicazione delle seguenti misure:

- (i) **limiti alla revoca**: gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non utilizzata, ai sensi di aperture di credito a revoca e di prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (a titolo esemplificativo, linee di cassa, anticipo fatture Ri.Ba/export, linee di *factoring*) in essere alla data del 29 febbraio 2020 o al 17 marzo 2020, non possono essere revocati, in tutto o in parte, sino alla data del 30 settembre 2020;
- (ii) **proroga della data di scadenza dei finanziamenti c.d. *bullet***: la data di scadenza di finanziamenti non rateali (*i.e.* finanziamenti con scadenza *c.d. bullet*) ricadente in data anteriore al 30 settembre 2020, è estesa sino alla data del 30 settembre 2020, unitamente ai rispettivi elementi accessori e ferme restando le condizioni in essere di tali finanziamenti, senza che sia necessaria l'implementazione di alcuna formalità;
- (iii) **sospensione dei pagamenti**: i pagamenti (per capitale e interessi) di rate e canoni di *leasing* dovuti prima del 30 settembre 2020 ai sensi, rispettivamente, di contratti di mutuo o di altri contratti di finanziamento - anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie - che prevedano un piano di rimborso

rateale (c.d. *amortizing*) e di contratti di *leasing*, sono sospesi sino al 30 settembre 2020, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle parti e senza che sia necessaria alcuna formalità. È riconosciuta all'impresa debitrice la facoltà di richiedere che la sospensione in oggetto si applichi solo in relazione ai pagamenti degli importi dovuti in conto capitale;

(iv) **fondo di garanzia per le PMI**: in relazione alle esposizioni oggetto delle misure di cui ai punti (i), (ii) e (iii) che precedono, su richiesta telematica del soggetto finanziatore, che deve indicare l'importo massimo garantito, viene concessa automaticamente e gratuitamente da parte del Fondo di Garanzia per le PMI (utilizzando un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662) una garanzia avente natura sussidiaria e a titolo gratuito (la **Garanzia**), per un importo pari al 33%:

- a) sui maggiori utilizzi – alla data del 30 settembre 2020 – degli affidamenti ai sensi di aperture di credito a revoca e di prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti oggetto della misura di cui al punto (i) che precede, calcolati come differenza tra gli utilizzi al 30 settembre 2020 e quelli al 17 marzo 2020;
- b) sui finanziamenti con scadenza c.d. *bullet* la cui data di scadenza sia stata prorogata in applicazione della misura di cui al punto (ii) che precede;
- c) sulle singole rate e canoni di *leasing* in scadenza entro la data del 30 settembre 2020 e il cui pagamento sia stato sospeso in applicazione della misura di cui al punto (iii) che precede.

L'escussione della Garanzia potrà essere richiesta dai soggetti finanziatori ove, nei 18 mesi successivi al termine dell'efficacia delle misure di cui ai punti (i), (ii) e (iii) che precedono (i.e. dal 30 settembre 2020 al 31 marzo 2022), siano state avviate procedure esecutive conseguenti agli inadempimenti, totali o parziali, relativi alle esposizioni oggetto delle misure di cui ai punti (i), (ii) e (iii) che precedono.

b. Imprese che beneficiano delle misure di sostegno finanziario di cui all'art. 56 del Decreto

Le misure di sostegno finanziario di cui all'art. 56 (*Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19*) del Decreto descritte al paragrafo 2.a che precede sono applicabili alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, le quali:

- (i) abbiano sede in Italia;

-
- (ii) abbiano un'esposizione debitoria nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del TUB e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia che, alla data del 17 marzo 2020, non sia classificata come esposizione creditizia deteriorata ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi;
 - (iii) comunichino alle rispettive banche e/o intermediari finanziari creditori, con comunicazione corredata da autocertificazione ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di "*aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19*".

TEAM



Partner

Andrea Limongelli

andrea.limongelli@gplex.it



Partner

Marc-Alexandre Courtejoie

marcalexandre.courtejoie@gplex.it

Lo Studio presta consulenza in materia di diritto bancario, operazioni di finanziamento e prestazione di garanzie e assiste, in maniera continuativa, banche, istituzioni finanziarie, società industriali e commerciali, investitori di private equity, fondi di investimento e società di gestione del risparmio, italiani ed esteri. Le competenze dei professionisti si estendono a tutti i principali settori della finanza d'impresa, dalle operazioni di acquisition finance al real estate finance e al project finance, ed ai vari prodotti: senior, second lien, mezzanine, junior, high yield ed altri prodotti di finanza strutturata. Lo Studio inoltre ha una significativa esperienza in materia di emissioni obbligazionarie sia quotate sia non quotate.

Disclaimer Il presente contributo è stato debitamente redatto da Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato a solo scopo divulgativo e informativo e non può essere considerato a nessun titolo un parere legale. Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile per le conseguenze derivanti dall'utilizzo di questo contributo, o delle informazioni ivi contenute, senza un'ulteriore assistenza o parere legale.

CONTATTI

Milano

Piazza Borromeo, 8
20123 Milano (MI)
Tel. +39 02 859751
Fax +39 02 809447
studio@gplex.it

Roma

Piazza dei Caprettari, 70
00186 Roma (RM)
Tel. +39 06 68134961
Fax +39 06 68134701
studioroma@gplex.it

www.gplex.it